

La Riforma del Terzo settore I soggetti associativi

7 ottobre 2017 Hotel Albani – Firenze

Riccardo Bemi – Associazione Intesa



DOMANDE

- 1. QUALISONO I **SOGGETTI**ASSOCIATIVI?
- 2. QUALI **NOVITA' PRINCIPALI** SONO STATE INTRODOTTE DALLA RIFORMA?
- 3. COSA E' STATO PREVISTO DI SPECIFICO PER LE **ODV E APS**?
- 4. SONO STATE PREVISTE NUOVE FORME DI SOSTEGNO?





ENTITERZO SETTORE (ETS)

Enti che hanno <u>esclusivamente</u> la forma giuridica di *associazione*Organizzazioni di Volontariato (ODV)
Associazioni di Promozione Sociale (APS)
Reti Associative

Enti che <u>possono avere</u> la forma giuridica di *associazione*Enti filantropici

Imprese sociali

Altri enti

La forma associativa non è una peculiarità delle ODV e delle APS



2. QUALI NOVITA' PRINCIPALI SONO STATE INTRODOTTE DALLA RIFORMA?

- **LE RETI ASSOCIATIVE**
- **❖ LA DISCIPLINA DEL VOLONTARIATO**
- ❖ I REQUISITI STATUTARI OBBLIGATORI
- ❖ LA PUBBLICITA' DEGLI ATTI ASSOCIATIVI FONDAMENTALI
- ❖ IL RICONOSCIMENTO DELLA PERSONALITA' GIURIDICA
- **❖** GLI ORGANI ASSOCIATIVI
- **❖** LA TUTELA DEI **DIRITTI DEGLI ASSOCIATI**



LE RETIASSOCIATIVE

RETI ASSOCIATIVE

ETS costituiti in forma di *associazione* (riconosciuta/non riconosciuta) che:

- ✓ associano, anche *indirettamente* attraverso gli enti aderenti, almeno **100 ETS** (o 20 fondazioni), le cui sedi (legali o operative) siano presenti in almeno 5 regioni (o province autonome)
- ✓ svolgono **attività** di *coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione* o *supporto* degli ETS associati

RETI ASSOCIATIVE NAZIONALI

- ✓ RETI ASSOCIATIVE che associano, anche *indirettamente* attraverso gli enti aderenti, almeno **500 ETS** (o 100 fondazioni), le cui sedi (legali o operative) siano presenti in almeno 10 regioni (o province autonome)
- ✓ ASSOCIAZIONI che associano almeno **100.000 persone fisiche** e con sedi in almeno 10 regioni (o province autonome)



LA DISCIPLINA DEL VOLONTARIATO

Trasversalità ATTIVITA' DI VOLONTARIATO

Può essere ora esercitata in tutti gli ETS e non solo in alcune tipologie specifiche (ODV, APS, ONG, cooperative sociali).

Nuova definizione VOLONTARIO

"Persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ETS, mettendo a disposizione il proprio tempo e capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà".

Conferma PRINCIPIO DI GRATUITA'

- L'attività del volontario <u>non può essere retribuita</u>, in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.
- La <u>qualità di volontario è incompatibile con ogni forma di rapporto di lavoro retribuito (subordinato, autonomo o altro)</u> con l'ente.
- Non si considera *volontario* l'associato che <u>occasionalmente</u> *coadiuvi gli organi associativi* nello svolgimento delle loro funzioni.

Effettività RIMBORSO SPESE

- Al volontario possono essere *rimborsate* solo le <u>spese effettivamente sostenute e documentate</u> per l'attività prestata, entro *limiti massimi* e alle *condizioni* preventivamente stabilite.
- Sono, in ogni cαso, vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
- Possibilità di rimborsare le spese anche a fronte di una <u>autocertificazione</u>, per un <u>importo max</u> di 10 euro/giorno e 150 euro/mese e a condizione che un organo associativo deliberi su tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso (non si applica per la donazione di sangue e di organi).

Conferma COPERTURA ASSICURATIVA

- Tutti i volontari devono essere assicurati contro gli <u>infortuni</u> e le <u>malattie</u> connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la <u>responsabilità civile</u> verso i terzi.
- □ Con apposito *decreto* si dovranno individuare <u>nuovi meccanismi assicurativi semplificati</u> con polizze anche numeriche.
- L'assicurazione è essenziale per tutte le convenzioni tra ETS e amministrazioni pubbliche: gli oneri sono a carico della P.A.



I REQUISITI STATUTARI OBBLIGATORI

NUOVE INFORMAZIONI

che le *associazioni* devono avere nel proprio **Atto** costitutivo o Statuto

- ✓ <u>denominazione:</u> "Ente del terzo settore" o "ETS"
- ✓ <u>finalità</u> civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- ✓ <u>attività</u> di *interesse generale* e le eventuali *attività diverse*
- ✓ <u>patrimonio iniziale</u> per il riconoscimento *personalità* giuridica
- ✓ <u>requisiti e procedura di ammissione dei nuovi associati,</u> secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità attività svolte
- ✓ <u>nomina dei primi componenti</u> degli *organi associativi* obbligatori



LA PUBBLICITA' DEGLI ATTI ASSOCIATIVI

Per l'accesso alle norme agevolative (fiscali, finanziarie e di altra natura), è necessaria la **iscrizione al Registro unico** dei seguenti

ATTI FONDAMENTALI della vita associativa

- ✓ bilanci di esercizio
- ✓ <u>bilanci sociali</u> (enti con entrate > 1 mln di euro)
- ✓ <u>vicende modificative degli enti</u> (modifiche statutarie; deliberazioni di trasformazione, fusione, scissione; deliberazioni di scioglimento, estinzione, liquidazione e cancellazione; ...)



L PATRIMONIO E LA PERSONALITA' GIURIDICA

Per una MIGLIORE CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO

- divieto di distribuzione, anche in forma indiretta, di utili/avanzi di gestione e di fondi/riserve ad associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri membri degli organi
- in caso di estinzione o scioglimento dell'ente, obbligo di devoluzione del patrimonio residuo previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico - ad altri ETS o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale
- ripianamento delle eventuali perdite (che incidono sul patrimonio per oltre 1/3), attraverso apposita deliberazione assembleare per la ricostituzione del patrimonio minimo associativo

Per l'ACQUISIZIONE DELLA PERSONALITÀ GIURIDICA

Il NUOVO PROCEDIMENTO (che si *affianca* a quello disciplinato dal D.P.R. n. 361/2000 ed esercitato dall'U.T.G. o dalla Regione) si *ispira* a quello delle società di capitali:

- il **notaio** <u>verifica</u> le <u>condizioni</u> previste dalla Legge per la costituzione dell'associazione e il <u>patrimonio minimo</u> (15.000 euro in denaro liquido e disponibile per conferimenti in natura, è richiesta una relazione giurata)
- □ il **notaio** <u>deposita</u> entro 20 giorni atto costitutivo, statuto e relativi allegati presso il competente Ufficio del Registro unico
- □ l'**Ufficio del Registro unico**, dopo aver verificato la regolarità formale dei documenti e la consistenza patrimoniale, iscrive l'associazione nel Registro unico



GLI ORGANI ASSOCIATIVI

NECESSARI

- ✓ Assemblea
- ✓ Organo di amministrazione

... e, se vengono superati alcuni parametri dimensionali, ...

- ✓ Organo di controllo
- ✓ Revisore legale dei conti

FACOLTATIVI

- ✓ Collegio dei Probiviri
- ✓ Comitato di Garanzia
- √ Comitato Scientifico





Assemblea

COMPETENZE INDEROGABILI

- □ **nomina e revoca** dei componenti degli organi associativi
- □ approvazione del bilancio di esercizio
- deliberazione sulla **responsabilità** dei componenti degli organi associativi (e promozione dell'azione di responsabilità nei loro confronti)
- deliberazione sull'**esclusione** degli associati (se lo Statuto non attribuisce la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima)
- □ deliberazione sulle **modifiche statutarie**
- approvazione Regolamento dei lavori assembleari
- deliberazione sulle **operazioni straordinarie** (scioglimento, trasformazione, fusione, scissione)
- deliberazione su altri oggetti attribuiti dalla Legge o dallo Statuto alla sua competenza

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

Lo STATUTO può prevedere

- □ l'intervento in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione
- l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota
- per le associazioni con più di 500 associati, **assemblee separate**, rispetto a specifiche *materie*, a particolari *categorie di associati* o di più *ambiti territoriali* di svolgimento delle attività



Organo di amministrazione

L'Organo di amministrazione è sempre OBBLIGATORIO

Gli AMMINISTRATORI:

- ✓ sono scelti in *maggioranza* tra le persone fisiche associate
- ✓ entro 30 giorni dalla loro nomina devono richiedere l'iscrizione nel Registro unico
- ✓ hanno un *potere di rappresentanza* generale

Lo STATUTO può:

- ✓ subordinare l'assunzione della carica di amministratore al possesso di specifici <u>requisiti</u> di onorabilità, professionalità ed indipendenza, anche con riferimento a requisiti previsti da *Codici di comportamento*
- ✓ prevedere che uno o più amministratori siano <u>scelti</u> tra gli appartenenti alle *diverse categorie di associati*
- ✓ prevedere che la <u>nomina di uno o più amministratori</u> può essere attribuita ad ETS, a lavoratori o utenti dell'ente: in ogni caso, la nomina della *maggioranza* degli amministratori è riservata all'Assemblea



Organo di controllo

L'organo di controllo, anche di tipo monocratico, è OBBLIGATORIO per le associazioni

✓ che superano, per 2 esercizi consecutivi, 2 dei seguenti *limiti*:

attivo stato patrimoniale: 110.000 euro

ricavi o entrate: 220.000 euro

dipendenti occupati in media nell'esercizio: 5 unità

✓ Iscritte, come associazioni riconosciute, nel *Registro delle imprese* e che hanno costituito *uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare*

COMPETENZE

- ✓ <u>vigila</u> sull'osservanza della Legge e dello Statuto; sul *rispetto* dei principi di corretta amministrazione; sulla *adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- ✓ <u>esercita</u> il *controllo contabile* nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro
- ✓ <u>svolge</u> compiti di *monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- √ <u>attesta</u> che il *bilancio sociale* sia stato redatto in conformità alle Linee Guida di prossima emanazione



Revisore legale dei conti

Il Revisore legale dei conti, società o professionista, è OBBLIGATORIO per le associazioni

✓ che superano, per 2 esercizi consecutivi, 2 dei seguenti *limiti*:

attivo stato patrimoniale: 1.100.000 euro

ricavi o entrate: 2.200.000 euro

dipendenti occupati in media nell'esercizio: 12 unità

✓ iscritte, come associazioni riconosciute, nel Registro delle imprese e che hanno costituito uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare



LA TUTELA DEI DIRITTI DEGLI ASSOCIATI

DIRITTO DI INFORMAZIONE

Le associazioni devono tenere i sequenti libri:

- ✓ libro degli associati, tenuto a cura dell'organo di amministrazione
- registro dei volontari, per le associazioni che si avvalgono di volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale
- √ libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, tenuto a cura dell'organo di amministrazione
- ✓ libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'**Organo di amministrazione**, dell'**Organo di controllo**, e di eventuali **altri organi associativi**, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri secondo le modalità previste dallo Statuto

DIRITTO DI VOTO

- L'associato, iscritto da almeno 3 mesi nel libro degli associati, salvo diversa disposizione statutaria, ha diritto ad 1 voto
- ✓ Se l'associato è un ETS, lo Statuto può attribuire all'ente da 1 a 5 voti, in proporzione al numero dei loro associati (deroga al principio 'una testa, un voto')

DIRITTO DI RAPPRESENTANZA

Ciascun associato:

- √ <u>può farsi rappresentare</u> in Assemblea da *altro associato* mediante *delega scritta*, anche *in calce* all'avviso di convocazione, salva diversa disposizione statutaria
- <u>può rappresentare</u> sino ad un massimo di **3 associati** (per le associazioni con un numero di associati < 500) e di **5 associati** (per le associazioni con numero associati > 500)



3. COSA E' STATO PREVISTO DI SPECIFICO PER LE ODV E APS ?

Organizzazioni di Volontariato (ODV)

Associazioni di Promozione Sociale (APS)

2 IMPORTANTI CATEGORIE DI ETS

La nuova normativa ha previsto

una disciplina <u>specifica</u> che si 'aggiunge' alla disciplina <u>comune</u> a tutti gli ETS



LE ODV – Organizzazioni di Volontariato

- □ **Forma giuridica**: ASSOCIAZIONE *riconosciutα* o *non riconosciutα*.
- **Numero minimo associati**: 7 PERSONE FISICHE o 3 ODV: possono partecipare altri ETS o Enti senza scopo di lucro se il loro numero non sia > al 50% del numero delle ODV.
- □ Attività (di INTERESSE GENERALE): svolta prevalentemente in favore di *terzi* e avvalendosi prevalentemente delle prestazioni di *volontari associati*.
- □ **Denominazione**: deve contenere 'organizzazione di volontariato' o 'ODV'.
- □ Risorse umane: le ODV possono attivare RAPPORTI DI LAVORO RETRIBUITO (dipendente, autonomo o di altra natura) esclusivamente nei 'limiti necessari al loro regolare funzionamento' o nei 'limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta'. Il n° lavoratori non può essere > al 50% del n° volontari.
- Risorse economiche: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da raccolta fondi e da attività diverse da quelle di interesse generale.
- Amministratori: scelti tra gli ASSOCIATI, che non si trovino nelle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dal c.c. e a cui non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettive e documentate.





- Forma giuridica: ASSOCIAZIONE riconosciuta o non riconosciuta: non sono APS i circoli privati e le associazioni comunque denominate che dispongono limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati o prevedono il diritto di trasferimento della quota associativa o che collegano la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.
- **Numero minimo associati**: 7 PERSONE FISICHE o 3 ODV: possono partecipare altri ETS o Enti senza scopo di lucro se il loro numero non sia > al 50% del numero delle APS.
- □ **Attività** (di INTERESSE GENERALE): svolta in favore dei propri *associati*, di loro *familiari* o *terzi* e avvalendosi in prevalenza di prestazioni di *volontari associati*.
- □ **Denominazione**: deve contenere 'associazione di promozione sociale' o 'APS'.
- Risorse umane: le APS possono attivare RAPPORTI DI LAVORO RETRIBUITO (dipendente, autonomo o di altra natura), anche dei propri associati, solo quando ciò sia 'necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità'. In ogni caso, il n° lavoratori non può essere > al 50% del n° volontari o al 5% del n° associati.



4. SONO STATE PREVISTE NUOVE FORME DI SOSTEGNO ?

MISURE DI SOSTEGNO NON FISCALE AGLI ETS arricchito

provvidenze creditizie, fidejussorie e di altra natura

- ✓ recuperate dalla abrogata *legislazione speciale* (L. n. 266/1991 e L. n. 383/2000)
- ✓ mutuata dalla disciplina di favore delle *imprese*, soprattutto di tipo cooperativo

CLASSIFICAZIONE IN 2 TIPOLOGIE:

- agevolazioni finanziarie
- 2. agevolazioni **'reali'**



AGEVOLAZIONI FINANZIARIE

- □ accesso al Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale
- accesso al credito agevolato e al Fondo sociale europeo
- □ privilegi sui crediti
- ☐ risorse finanziarie **specifiche** per ODV e APS
- □ titoli di solidarietà
- □'social lending'



AGEVOLAZIONI 'REALI'

- □utilizzazione gratuita di **strutture e beni pubblici**
- □autorizzazioni temporanee per manifestazioni pubbliche



STRUMENTI INNOVATIVI

TITOLI DI SOLIDARIETA'

Obbligazioni, certificati di deposito ed altri *titoli* di debito emessi da *banche* italiane ed estere autorizzate per sostenere le attività istituzionali degli ETS.

Su questi titoli le banche non applicano le *commissioni di collocamento* ed hanno l'obbligo di destinare l'intera raccolta effettuata agli ETS, tenendo conto degli obiettivi di solidarietà sociale perseguiti.

'SOCIAL LENDING'

Strumento di promozione della raccolta di capitale di rischio degli ETS.

La remunerazione di questo capitale viene assoggettata allo stesso trattamento fiscale previsto per i titoli di stato, attraverso l'applicazione di una ritenuta a titolo d'imposta.

